

in questo numero

3 IN PRIMO PIANO

Il jobs act del lavoro autonomo è diventato legge

6 OPERE PUBBLICHE

Tabelle ministeriali e giurisprudenza sul costo del lavoro
Tracciabilità dei pagamenti anche per i sub-appalti
Ribassi: come scoprire se lo sconto è congruo

9 GIURISPRUDENZA

Spetta al proprietario o al locatario la bonifica dell'amianto?
Competenza degli ingegneri sulle opere di urbanizzazione

11 AMBIENTE E SICUREZZA

Guide Inail per lavorare in sicurezza dall'alto
e su piattaforme elevabili
Macchine mobili non stradali: emissioni e omologazione
Ulteriori chiarimenti su qualifica dei rifiuti in sottoprodotti

14 NORMATIVA TECNICA

I moduli unificati per CILA, SCIA, Super SCIA e agibilità
Verifiche degli ascensori più attente con il Dpr 23/2017

15 VARIE

Il nuovo Regolamento UE sulla disciplina dei marchi

INGEGNERI

del Friuli Venezia Giulia

Il jobs act del lavoro autonomo è diventato legge

Il Cni - Consiglio nazionale degli Ingegneri, con la Circolare n. 67 del 23 maggio 2017 esprime le proprie considerazioni in merito al testo approvato il 10 maggio in via definitiva dal Senato del provvedimento recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato" cd. Jobs Act degli autonomi. Partendo dalla positiva constatazione che "...gran parte delle proposte avanzate sono state accolte" e precisamente:

- è stata estesa anche ai lavoratori autonomi la tutela nei rapporti di lavoro già riconosciuta alle imprese e ciò non solo nei rapporti tra privati, ma anche in quelli che i lavoratori autonomi intrattengono con le amministrazioni pubbliche;
 - è stata inserita nel testo una delega al Governo che punta a "semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurre i tempi di produzione" attraverso l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di quest'ultime;
 - è stata inserita, inoltre, la delega in materia di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini;
 - si prevede che le somme ricevute da un lavoratore autonomo come rimborso per spese alberghiere, per alimenti e bevande non creano reddito e, quindi, non devono essere conteggiate nel reddito di lavoro autonomo;
 - viene previsto uno sportello dedicato al lavoro autonomo presso i centri per l'impiego, in ogni sede aperta al pubblico;
 - per permettere la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di esercenti la professione, consentendo agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) con accesso alle relative provvidenze in materia, di costituire consorzi stabili professionali oppure di costituire associazioni temporanee professionali.
- Successivamente è stata introdotta una disposizione che istituisce, presso il Ministero del Lavoro, un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo che dovrà formulare proposte e indirizzi operativi sulle politiche del lavoro autonomo. Nella circolare sul Jobs Act degli autonomi si precisa che "fra i soggetti che dovranno comporre il citato tavolo, non sono

state inserite le rappresentanze delle professioni ordinistiche, e per questo motivo il Cni ha indirizzato formali lettere di protesta ai presidenti delle Commissioni parlamentari; la mancanza è stata inoltre portata all'attenzione del Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in occasione dell'incontro tenutosi lo scorso 3 maggio. Quest'ultimo si è impegnato ad includere le rappresentanze nazionali delle professioni ordinistiche fra i componenti del tavolo col provvedimento ministeriale che ne formalizzerà l'istituzione". Il Consiglio degli Ingegneri conclude: "Si provvederà dunque a seguire lo sviluppo delle deleghe al Governo previste dal provvedimento in oggetto, continuando a promuovere presso le Istituzioni l'introduzione di un equo compenso per i professionisti, misura solo esaminata ma non introdotta, senza la quale il c.d. Jobs Act del lavoro autonomo resta un provvedimento soddisfacente, ma gravemente incompleto". Ma passiamo all'esame di maggiore dettaglio delle principali novità del provvedimento.

Clausole relative a modifiche unilaterali, recesso e termini di pagamento

Devono considerarsi abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni, così come il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Atti pubblici affidate a professionisti

Entro 12 mesi il Governo dovrà individuare le categorie di atti pubblici che potranno essere compiuti dai professionisti, a condizione che siano rispettati i principi di terzietà, tutela dei dati personali e non sussistano situazioni di conflitto di interessi.

Prestazioni sociali aggiuntive

Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìo (Gorizia)
tesoriere	Umberto Natalucci (Pordenone)
segretario	Mauro Ussai (Gorizia)
consiglieri	Carlo Conti (Udine) Salvatore Noè (Trieste) Renzo Simoni (Trieste) Mario Tedeschi (Pordenone) Stefano Urbano (Udine)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

presidente	Pietro Zandegiacomo Rizìo
segretario	Alberto Pich
tesoriere	Mauro Ussai
consiglieri	Claudio Bensa Paola Bisiach Paolo Blazic Massimiliano Bressan Sergio De Marchi Stefano Miniussi (sez. B)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

presidente	Umberto Natalucci
segretario	Anna Fossaluzza
tesoriere	Andrea Trame
cons. anziano	Mario Tedeschi
consiglieri	Nino Aprilis Fabio Braccini Andrea Brusadin Giacomo Cadelli Giuseppe Formaiò Jury Gnesutta (sez. B) Stefano Lena

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

presidente	Salvatore Noè
segretario	Elisabetta Delben
tesoriere	Mario Bucher
consiglieri	Daniele Agapito Vito Antonio Ardone Paolo De Alti Stefano Longhi Roberta Manzi (sez. B) Fausto Rovina Renzo Simoni Carlo Tosolini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

presidente	Stefano Guatti
segretario	Andrea della Pietra
tesoriere	Maurizio Tonutti
consiglieri	Giacomo Borin Renato Candotti Carlo Conti Patrizia Dari Canciani Matteo Di Bert Chiara Di Marco Natalino Gattesco Cristiano Roselli della Rovere Erika Livon Bruno Michelotti Marco Morocutti Marco Bottega (junior)

direttore responsabile

Gaetano Cola

direttore di redazione

Elena Moro

redazione

Vittorio Bozzetto
Mario Bucher
Massimo Cislino
Domenico D'Andrea
Ugo Fonzar
Franco Frezza
Roberta Mallardo
Alberto Mario Landri
Raffaele Perrotta
Andrea Zagolin
Enrico Zorzi

editrice

ordine degli ingegneri della provincia di Udine
via di Toppo 5 - 33100 Udine
tel. 0432.505305
fax 0432.503941
www.ordineingegneri.ud.it
e-mail: segreteria@ordineingegneri.ud.it

progetto grafico

DSF Design - Latisana (UD)

stampa

Tipografia Marioni - Udine

Il notiziario è inviato a tutti gli iscritti degli ordini del Friuli Venezia Giulia. Potrà inoltre essere inviato a tutti coloro che ne facciano specifica richiesta. La pubblicazione del materiale pervenuto è subordinata al giudizio della redazione. Ai testi potranno essere apportate modifiche concordate con gli autori; in caso di necessità la redazione si riserva il diritto di sintetizzarli. Articoli, note e recensioni, firmati o siglati, impegnano esclusivamente la responsabilità dei loro autori.

sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

Deducibilità delle spese per formazione e aggiornamento professionale

È prevista l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono, altresì, integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Sportello per il lavoro autonomo presso i centri per l'impiego

I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro devono dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e le associazioni professionali, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni relative alle procedure per l'avvio delle attività autonome e per le eventuali trasformazioni, nonché per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

Sicurezza del lavoro e salute preso gli studi professionali

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

Appalti per prestazioni di servizi e consulenza

Le amministrazioni pubbliche devono promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in

particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dedicati al lavoro autonomo, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

A tal fine è riconosciuta ai professionisti, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste (ex art. 3, commi 4-ter e ss., del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33) con accesso alle relative provvidenze;
- di costituire consorzi stabili professionali;
- di costituire associazioni temporanee professionali (ex art. 48 Codice degli appalti - Dlgs n. 50/2016).

Tutela della maternità e della paternità

All'articolo 64 del testo unico sulla tutela e sostegno della maternità e della paternità è stato aggiunto il seguente periodo: "a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa". Tale previsione viene senz'altro incontro alle esigenze delle lavoratrici autonome, costrette, nei periodi di astensione obbligatoria, a non emettere fattura pena la perdita dell'indennità di maternità.

Gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore autonomo

Si prevede che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non determinino l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

È evidente che tale ultima precisazione consenta, di fatto, al committente, a suo piacimento, di risolvere il rapporto di lavoro, vanificando in concreto gli effetti positivi della norma.

Si prevede, altresì, in caso di maternità e previo consenso del committente, la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto. Infine, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi resta sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Lavoro agile (o "smart working")

Il Capo II della Legge è dedicato al lavoro agile, o "smart working", inteso non come nuova tipologia contrattuale, ma come particolare modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata, principalmente, da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici e telematici, nonché dall'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti anche al di fuori dei locali aziendali, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, viene promosso il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Tale formulazione, come sottolineato in sede di esame, rischia di incidere su uno dei requisiti della prestazione lavorativa subordinata, che è la predeterminazione dell'orario di lavoro, in quanto consente al datore di lavoro -nei fatti- di variare a suo arbitrio e senza alcuna preventiva concertazione l'orario di lavoro con l'effetto di creare un limite incerto con riferimento al quantum della prestazione lavorativa giornaliera. La prestazione lavorativa, precisa la norma, può essere eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima

dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Forma scritta: l'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore (cd. diritto alla disconnessione) nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Trattamento economico e normativo: il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi nazionali e aziendali, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. La nuova modalità lavorativa, promossa dal Jobs Act, si osserva in conclusione, è tipica di un modello economico, sempre più diffuso, in cui si lavora *on demand*, cioè solo quando c'è richiesta di prodotti o servizi, senza la garanzia di un posto fisso e a tempo indeterminato, né tanto meno di una postazione lavorativa. In quest'ottica, il rischio è che si incentivi sempre più il lavoro autonomo, in balia di un libero mercato flessibile e precario, rispetto al più tutelato lavoro dipendente.

UNA NOTA DALLA FEDERAZIONE DEGLI INGEGNERI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Presidente della Federazione degli Ingegneri del Friuli Venezia Giulia, dott. ing. Pietro Zandegiacomo Rizzi, in merito al Disegno di legge n. 218 "Misure per lo sviluppo del sistema territoriale regionale nonché interventi di semplificazione dell'ordinamento regionale nelle materie dell'edilizia e infrastrutture, portualità regionale e trasporti, urbanistica e lavori pubblici, paesaggio e biodiversità", ha inviato al Presidente della IV Commissione Consigliare della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Vittorino Boem, la seguente nota che riportiamo.

"Si comunica che questa Federazione (cui aderiscono i 4 Ordini Provinciali degli Ingegneri con circa 4.200 iscritti) esprime un giudizio sostanzialmente positivo sulle proposte di interventi di razionalizzazione e semplificazione di procedure contenute nel Ddl 218, pur facendo doverosamente rilevare che il ristretto margine di tempo messo a disposizione non ha consentito di esaminare approfonditamente tutti i numerosi e rilevanti argomenti trattati. Specificatamente in merito alle proposte di modifica e di integrazione alla Lr 19/2009 contenute nell'art. 35 del Ddl in argomento, la scrivente Federazione propone che alla lettera e), del comma 2, dell'art. 57 l'inciso "otto anni" sia sostituito con "undici anni", quindi con proposta di poter proseguire ancora per ulteriori 3 anni nel regime "delle misure in deroga" finora consentito.

La ragione di tale proposta si basa sul fatto che le "Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente" previste dal Capo VII, art. 57 e seguenti della Lr 19/2009 (come successivamente modificata ed integrata) hanno consentito l'avvio di interventi di miglioramento igienico e funzionale nonché di riqualificazione energetica e statica di molti edifici in risposta ad oggettive esigenze abitative di numerosi nuclei famigliari, con positivi riflessi economici anche sul settore delle costruzioni che come noto ha registrato in questi anni una profonda crisi da cui non è ancora uscito. Il prolungamento di ulteriori 3 anni consentirebbe pertanto la possibilità di proseguire nelle attività di riqualificazione "in regime di deroga" del patrimonio edilizio esistente anche a quanti non sono stati nelle condizioni di avvalersi di tale opportunità nei termini già fissati.

Con riserva comunque di formulare quanto prima eventuali altre proposte od osservazioni da presentare in spirito di leale collaborazione, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti".

Tabelle ministeriali e giurisprudenza sul costo del lavoro

Nella valutazione dell'anomalia delle offerte -ai sensi dell'art. 97 del Dlgs 50/2016- le stazioni appaltanti sono tenute a verificare che il valore economico sia adeguato e sufficiente per il rispetto degli obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del medesimo Dlgs 50/2016.

Inoltre, ai sensi dell'art. 95, comma 5, lettera d), deve essere esclusa dalla gara di appalto l'offerta che risulti anormalmente bassa in quanto il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in apposite tabelle, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Dlgs 50/2016.

La determinazione avviene sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva

stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Le tabelle ministeriali di riferimento

Si riportano di seguito i decreti contenenti le tabelle di riferimento per i vari settori merceologici (ultimo aggiornamento, Dm 3.04.2017, n. 23, recante *"Determinazione del costo medio orario del lavoro, a livello provinciale, per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, con decorrenza 2016"*).

Settore merceologico	Ultimo decreto
Personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini	Dm 03.04.2017, n. 23
Personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi	Dm 13.02.2014 (G.U. 1.03.2014, n. 50)
Personale dipendente da imprese e società esercenti servizi ambientali	Dm 21.05.2015 (G.U. 6.06.2015, n. 129)
Personale dipendente da imprese esercenti attività di installazione, manutenzione e gestione impianti	Dm 04.03.2015 (G.U. 18.03.2015, n. 64)
Personale dipendente da istituti di vigilanza privata e servizi fiduciari	Dm 21.03.2016
Lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini, esercenti l'attività di lavanderia industriale	Dm 6.10.2015 (G.U. 26.10.2015, n. 249)
Lavoratori dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi	Dm 18.10.2010 (G.U. 29.12.2010, n. 303, S.O.)
Dipendenti da aziende del settore turismo-comparto aziende alberghiere	Dm 27.09.2013 (G.U. 14.10.2013, n. 241)
Dipendenti da aziende del settore turismo-comparto pubblici esercizi "Ristorazione collettiva"	Dm 24.09.2013 (G.U. 4.10.2013, n. 233)
Personale delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali	Dm 10.05.2010 (G.U. 27.05.2010, n. 122)
Personale dipendente dalle strutture associative Anfass Onlus	Dm 10.06.2013 (G.U. 20.06.2013, n. 143)
Personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto	Dm 9.03.2016 (G.U. 24.03.2016, n. 70)
Personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali	Dm 13.01.2016 (G.U. 12.02.2016, n. 35)
Lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo	Dm 2.10.2013 (G.U. 16.10.2013, n. 243)
Dipendenti delle imprese del settore antincendio	Dm 2.08.2010 (G.U. 9.10.2010, n. 237)
Operai dipendenti da imprese esercenti in appalto, per conto dell'Amministrazione della difesa, per operazioni di carico e scarico	Dm 5.03.2010 (G.U. 25.03.2010, n. 70)

Criteri di valutazione

L'adeguatezza del costo del lavoro va valutata sia con riguardo al "monte ore" di lavoro dedicato all'esecuzione dell'appalto, sia ai costi retributivi diretti e indiretti, nonché contributivi e fiscali, inerenti ai vari rapporti di lavoro.

Il valore delle "tabelle" ministeriali e i nuovi orientamenti

Prima dell'entrata in vigore del Dlgs 50/2016 era stato affermato che i valori previsti dalle apposite tabelle ministeriali relative al costo del lavoro negli appalti di servizi sono, una volta rispettati, "indici di adeguatezza" dell'offerta (C. Stato, sez. III, 13.10.015, n. 4699; C. Stato, sez. III, 8.09.2015, n. 4210), ma non sono rigidi né perentori. Infatti i concorrenti hanno la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta loro la riduzione dei costi (Parere di precontenzioso ANAC 10.11.2011, n. 203; C. Stato, sez. III, 14.09.2015, n. 4274).

Alle suddette tabelle (Parere di precontenzioso ANAC 9.02.2011, n. 28) si affermava potersi attribuire, dunque, un valore meramente ricognitivo del costo del lavoro

formatosi in un certo settore merceologico sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, non potendo peraltro, mediante l'imposizione di determinati parametri nella formulazione delle offerte: - né pregiudicare la partecipazione alle procedure di gara di operatori economici che, per particolari ragioni giuridico-economiche, valutate dalla stazione appaltante in sede di accertamento della congruità dell'offerta, possano presentare offerte più vantaggiose; - né ritenere determinata in via autoritativa, quale intervento regolatorio sui prezzi a fini amministrativi la misura minima del costo del lavoro rilevante agli effetti degli appalti pubblici (Parere di precontenzioso ANAC 20.10.2010, n. 172; C. Stato, sez. VI, 21.11.2002, n. 6415; TAR Lombardia, 23.10.2007, n. 915).

La norma è ora diversamente formulata, in maniera apparentemente più "rigida", poiché l'art. 97, comma 5, del Dlgs 50/2016 recita infatti che *"la stazione appaltante [...] esclude l'offerta se [...] ha accertato [...] che l'offerta è anormalmente bassa in quanto [...] il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16"*.

Tracciabilità dei pagamenti anche per i sub-appalti

Tutte le stazioni appaltanti devono identificare i flussi finanziari degli appalti con il Codice identificativo gara (Cig) e la tracciabilità deve essere sviluppata per tutti i subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale.

Le istruzioni

L'Autorità nazionale anticorruzione ha sottoposto a consultazione le nuove linee-guida in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di gestione del Codice identificativo gara (le osservazioni possono essere presentate sino al 2 maggio), aggiornando il quadro definito a suo tempo dall'Avcp con la determinazione 4/2011 con alcune novità. La normativa dell'articolo 3 della legge 136/2010 deve essere applicata da tutti i soggetti che svolgono il ruolo di stazione appaltante; quindi, oltre che dalle pubbliche amministrazioni e dagli organismi di diritto pubblico, anche dai concessionari di servizi quando devono affidare appalti di lavori o dai soggetti privati che affidano lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione. In chiave oggettiva, il documento di consultazione proposto dall'Anac sottopone a tracciabilità anche i contratti degli appalti esclusi (si pensi a quelli per servizi legali, peraltro specificamente indicati come soggiacenti alla normativa),

le concessioni, i contratti di partenariato pubblico-privato, gli affidamenti diretti.

Le eccezioni

L'identificazione dei flussi finanziari deve seguire tutti i subcontratti che derivano direttamente dall'appalto, mentre sono esclusi dalla filiera rilevante tutte le sub-forniture destinate a realizzare il prodotto finito (subforniture di componentistica o di materie prime) e i contratti finalizzati all'acquisto di beni che confluiscono nelle scorte di magazzino dell'operatore economico, qualora i contratti precedano l'affidamento della commessa pubblica e prescindano da quest'ultima. L'Anac conferma invece l'esclusione dall'applicazione della legge 136 per le movimentazioni di denaro gestite nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e organismi a esse correlati mediante il modulo in house.

Le sponsorizzazioni a doppia via

Nei contratti di sponsorizzazione pura (con versamento di denaro dallo sponsor all'amministrazione sponsorizzata) la tracciabilità è esclusa, mentre si applica nei casi di sponsorizzazione tecnica, ossia quando lo sponsor rende il suo contributo mediante controprestazioni in

Spetta al proprietario o al locatario la bonifica dell'amianto?

La presenza di amianto impone l'esecuzione di attività di bonifica? E se il proprietario è diverso da colui che ha utilizzato l'immobile in passato è tenuto comunque a gestire l'amianto ivi presente?

Una recente pronuncia del Tar Lombardia (sezione Milano, sentenza 572/2017) ha ribadito che la gestione dell'amianto è un'attività imputabile al proprietario perché dipende dallo stato dell'immobile e non dall'attività economica svolta in esso.

L'uso dell'amianto è stato vietato dalla legge 257/1992 ma tale divieto ha portato con sé il problema di individuare le sorti di quello già presente nel patrimonio immobiliare. Per una definizione completa degli obblighi dei proprietari di immobili con amianto, occorre una diagnosi dello stato del bene, proprio per comprendere anzitutto se sia presente o meno amianto nella struttura e in quali condizioni esso versi.

Il censimento degli edifici in cui è presente amianto è obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, mentre è facoltativo per i proprietari delle singole unità, ferma la possibilità per Asl e Comuni di chiedere informazioni e documenti e ferme le specifiche norme regionali.

L'esito della valutazione di qualità determina il tipo di obbligazioni in capo al proprietario o al detentore. Se l'amianto è in buone condizioni, non occorre rimuoverlo, ma è obbligatorio condurre campagne di controllo e manutenzione del bene. Viceversa, in caso di danneggiamento (o deterioramento), occorre procedere con la bonifica.

Il controllo e manutenzione dello stato dell'amianto include un ampio novero di attività: dalla predisposizione di un programma di controllo e manutenzione, alla designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che interessano i materiali di amianto. È poi necessario documentare l'ubicazione dell'amianto e vanno predisposte adeguate misure di sicurezza e fornite le necessarie informazioni agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare (questa attività si pone al confine con gli obblighi gravanti sul datore di lavoro). In caso di danneggiamento, deterioramento o comunque quando la diagnosi abbia evidenziato amianto in cattive condizioni occorre procedere con la bonifica del manufatto.

I metodi di bonifica sono tre:

- 1) la rimozione;
- 2) l'incapsulamento;

3) il confinamento.

Lo stato dell'amianto è di per sé mutevole: l'occupazione di uno stabile da parte di un numero di persone, le eventuali oscillazioni della struttura o, in genere, il semplice decorso del tempo possono determinare un peggioramento dello stato di questo materiale.

L'acquirente di un immobile con amianto subentra nell'obbligo di controllo, sorveglianza e manutenzione. Se poi, le evidenze del monitoraggio impongono l'esecuzione di interventi di bonifica colui che risulta proprietario in quel momento è tenuto ad eseguire gli interventi.

In materia di rimozione dell'amianto deve essere esclusa ogni rilevanza al dolo o alla colpa del proprietario dell'immobile interessato dalla presenza di amianto: su di lui gli oneri della rimozione ricadono per una sorta di collegamento oggettivo con il possesso dell'immobile stesso (Tar Toscana, sezione II, 6 dicembre 2012, n. 1973). Nello stesso senso (oltre al Tar Lombardia citato) anche il Tar Marche che, con sentenza 571 del 19 ottobre 2016, ha riconosciuto il passaggio di responsabilità tra cedente e cessionario di beni immobili in cui è presente amianto, con la conseguenza che è il soggetto che detiene l'immobile nel momento in cui si verificano le condizioni che impongono la bonifica che dovrà attivarsi per l'esecuzione.

Leasing o affitto:

le responsabilità passano di mano

Quando in un immobile gli utilizzatori sono diversi dai proprietari la responsabilità per la gestione dell'amianto segue regole diverse da quelle ordinarie.

Si pensi, per esempio, alle unità locate, concesse in usufrutto o in leasing (tra i tanti strumenti contrattuali). E questioni simili si pongono anche nel caso di immobili sottoposti a curatela fallimentare. L'argomento fa molto discutere, essendo frequenti i contenziosi sul punto. Di recente, il Tar Lombardia (Milano sentenza 9.03.2017 n. 572) ha analizzato il caso di una società di leasing che ha stipulato un contratto di locazione finanziaria (poi risolto), di un immobile.

A seguito della scoperta da parte di Arpa di materiali contenenti amianto nell'area oggetto del contratto, il Comune ha ordinato alla società di leasing la messa in sicurezza e lo smaltimento dell'amianto.

L'Ordinanza del Comune è stata impugnata e dal contenzioso che ne è derivato il Tar ha affermato due principi:

- se l'utilizzatore ha doveri di ordinaria e straordinaria amministrazione risponderà della presenza di amianto;
- se il contratto con l'utilizzatore si risolve, il proprietario

servizi, forniture o lavori. Più complessa appare invece la situazione relativa alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali rese in regime di accreditamento, per le quali l'Autorità esclude la tracciabilità (pur avendo segnalato al legislatore la necessità di un adeguamento normativo). Nel documento di consultazione, l'Anac ha sintetizzato anche le modalità di richiesta del Codice unico di progetto (Cup) per gli investimenti e del Codice identificativo

gara (Cig). Rispetto all'utilizzo del Cig nei rapporti tra operatore economico e soggetti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, l'Anac conferma la tracciabilità attenuata per i pagamenti ai dipendenti, mentre, in ordine ai rapporti con i lavoratori autonomi, restringe questa possibilità alle sole consulenze, escludendo implicitamente invece i casi nei quali il professionista svolga specifiche attività nell'ambito dell'appalto.

Ribassi: come scoprire se lo sconto è congruo

La verifica della congruità di un ribasso presentato nell'ambito di lavori affidati in house da una concessionaria, deve essere effettuata rispetto ad appalti omogenei dal punto di vista sia del prezzario applicato, sia delle tipologie di lavorazioni oggetto del contratto da affidare. È quanto ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione nel parere dell'11 gennaio 2017, n. 8.

Il parere dell'Autorità nasce da una richiesta avanzata dall'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) un anno fa con la quale veniva chiesto il parere dell'organismo di regolazione vigilanza in merito al criterio da seguire nella determinazione della percentuale di ribasso in una fattispecie di affidamento diretto di lavori ad impresa collegata ex art. 218 Dlgs n. 163/2006, allora vigente e oggi riprodotto nell'art.7 del Dlgs n. 50/2016.

Nel caso specifico era prevista una remunerazione in tariffa secondo le previsioni del contratto di programma, mediante applicazione di un ribasso, da ritenersi congruo, a partire dal prezzario di riferimento, aggiornato ai sensi dell'art. 133, comma 8, del Dlgs n. 163/2006 e appositamente validato da un organismo di certificazione. Le percentuali di ribasso proposte dal concessionario erano pari a 21,29%, 23,69% e 25,67% e si articolavano per soglie di valore dell'appalto calcolate prendendo in considerazione i ribassi ottenuti in gare per infrastrutture di volo, con importo a base d'asta superiore a 150 mila euro, aggiudicate e contrattualizzate nel periodo 2010-2014, i cui lavori si erano conclusi entro il 2014, in 14 aeroporti italiani con Wlu (work load unit) superiore a 3 milioni l'anno.

Ad avviso dell'Enac le percentuali non sarebbero state congrue se confrontate con le medie di ribasso calcolate dalla stessa Enac sui ribassi registrati negli ultimi cinque anni sul territorio nazionale (che darebbero dati più alti del 3, 8 e 3 per cento) e da qui la richiesta di parere formulata ad Anac per capire quale potesse essere il corretto metodo di calcolo per la determinazione delle percentuali.

Il parere dell'Anac premette una considerazione generale relativa alla variabilità dei ribassi presentati in gara che sono « chiaramente influenzati in modo decisivo dalla base d'asta dell'appalto, la quale è a sua volta frutto dell'applicazione del prezzario di riferimento alle singole lavorazioni che compongono l'appalto stesso». Nel merito, le indicazioni fornite dall'Autorità sono nel senso di fare riferimento a precedenti appalti in cui sia stato utilizzato lo stesso prezzario e, considerando nel caso specifico che il prezzario era stato aggiornato da poco, occorreva «particolare cautela nel confrontare ribassi la cui entità dipende ovviamente dal prezzario di riferimento applicato».

Andava quindi ben verificato il grado di confrontabilità. Particolare attenzione andava prestata anche alla significatività del campione di riferimento e alla tipologia di lavori oggetto degli appalti esaminati: dovevano essere appalti analoghi, in termini di lavorazioni oggetto del contratto, a quelle dell'affidamento in esame. Infine, il metodo di calcolo deve sempre garantire un numero significativo di osservazioni ma, al tempo stesso, non troppo ampio, al fine di consentire l'utilizzo di dati tra loro confrontabili.

LA GUIDA AGGIORNATA SUL BONUS EDILIZIA

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida aggiornata al 14 giugno 2017 con tutte le ultime novità riguardanti il bonus edilizia. Chi esegue lavori di ristrutturazione sul proprio immobile ha diritto a una detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di spesa di 96.000 euro, fino al 31 dicembre 2017. Link <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Agevolazioni/DetrRistrEdil36/SchInfoDetrRistrEdil36/>

Guide Inail per lavorare in sicurezza dall'alto e su piattaforme elevabili

Dall'Inail nuove schede informative raccolte nella collana "Il sistema di sorveglianza Infor.MO degli infortuni mortali e gravi: schede informative".

Nelle schede vengono analizzate le analisi delle dinamiche infortunistiche; l'obiettivo è quello di illustrare le modalità di accadimento e specifici fattori di rischio degli eventi mortali avvenuti nei luoghi di lavoro e indagati dai Servizi di prevenzione delle ASL, al fine di evidenziarne le cause e procedere ad una corretta programmazione degli interventi di prevenzione. Oltre i dati descrittivi, vengono presentati i risultati dell'analisi delle dinamiche infortunistiche e a partire dai fattori di rischio evidenziati, alcune delle possibili misure preventive da adottare per ridurre il rischio infortunistico. Le schede sono articolate nelle seguenti 4 sezioni:

- dati descrittivi;
 - analisi delle dinamiche infortunistiche;
 - possibili misure preventive;
 - riferimenti bibliografici/normativi e storiografia.
- Le altre schede informative sono dedicate a:
- il ribaltamento dei mezzi;
 - il contatto elettrico diretto;
 - informo il rischio chimico;
 - investimento dei lavoratori in ambiente di lavoro;
 - avviamento intempestivo di mezzi fissi e su ruote;
 - lavoratori immigrati.

Dall'analisi dei dati presenti nell'archivio nazionale di Infor.MO (Sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni mortali) è emerso che le principali modalità di accadimento degli infortuni sono la caduta dall'alto, con una percentuale pari al 33,1% che in edilizia arriva fino al 55%.

In riferimento alle cadute dall'alto relative al periodo 2008/2012 su un totale di 535 casi, emerge che il settore maggiormente colpito è quello delle costruzioni, il 65%; segue a distanza quello dell'agricoltura con l'11%. Il luogo in cui si verificano più frequentemente le cadute è il cantiere con 52,4% degli incidenti.

In particolare, vengono riportate le percentuali delle cadute dall'alto: il 30,8% da tetti o coperture, 23,9% da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi, ecc.), 15,9% da parti in quota di edificio (es. terrazzi, parapetti, aperture, ecc.), 5,8% da macchine di sollevamento.

Nella scheda "Le cadute dall'alto dei lavoratori" vengono inoltre analizzati in dettaglio tutti gli aspetti importanti per programmare gli interventi di prevenzione quali il tipo di lesioni riportate, la situazione contrattuale dell'infortunato, l'età dei lavoratori, la dimensione dell'azienda in cui si verifica l'infortunio, la nazionalità

dell'infortunato.

In relazione alle precedenti modalità di infortunio, vengono riportate alcune misure preventive allo scopo di eliminare, o almeno ridurre, il rischio di caduta dall'alto. Dall'Inail anche le prassi operative per l'uso in sicurezza delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE): i criteri di scelta e modalità d'uso, la valutazione dei rischi, la gestione delle emergenze e le procedure operative. Nell'eseguire lavori in quota, si va sempre più diffondendo l'utilizzo delle piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), o più semplicemente cestelli. Si tratta di mezzi mobili, comandati direttamente dalla piattaforma di lavoro senza dover usare scale, per l'accesso aereo di persone che devono eseguire lavori temporanei in quota dai 2 ad oltre 100 metri di altezza dal piano terra. Ossia:

- a quote relativamente basse, in sostituzione di scale e ponti su ruote (trabattelli);
- a grandi altezze, in alternativa ad opere provvisorie (ponteggi).

Se usate in sicurezza, le PLE riducono significativamente il rischio di infortuni da cadute dall'alto; permettono, inoltre, di risparmiare tempo e rendere i lavori in quota più efficienti, efficaci e sicuri rispetto ai metodi di accesso tradizionali.

Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza durante l'uso dei mezzi mobili di accesso aereo, l'Inail ha pubblicato la guida PLE nei cantieri "Guida piattaforme di lavoro elevabili", edizione 2016.

La pubblicazione ha lo scopo di fornire a tutti gli addetti ai lavori le conoscenze base per utilizzare in sicurezza le piattaforme, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- tipologia e caratteristiche della macchina utilizzata;
 - ambiente di lavoro;
 - tipologia di lavoro da eseguire.
- Ricorda, inoltre, che tra le cause più frequenti di incidenti si ha:
- il ribaltamento della macchina dovuto a errato posizionamento o stabilizzazione o a cedimento del terreno e il cedimento o ribaltamento causato da sovraccarico;
 - il ribaltamento durante la fase di carico o scarico su mezzi di trasporto;
 - l'urto con altri mezzi in movimento;
 - l'urto con strutture fisse;
 - l'intrappolamento tra la base e la struttura;
 - la discesa incontrollata per guasto ai componenti;
 - l'intrappolamento con parti mobili;
 - le cadute dal cestello.

La guida introduce il quadro legislativo di riferimento e

rientra nei propri poteri e, quindi, torna a essere il soggetto responsabile della corretta bonifica dei rifiuti di amianto.

Non rileva, quindi, la circostanza che il proprietario non abbia esercitato alcuna attività produttiva (o comunque di utilizzazione) all'interno dell'immobile, in quanto l'attività di bonifica non dipende dall'attività svolta all'interno ma dallo stato di conservazione dell'immobile.

Il caso della curatela fallimentare, poi, è di frequente sotto la lente dei giudici amministrativi: gli immobili e le aree oggetto di una procedura fallimentare infatti presentano spesso problemi di bonifiche (rifiuti o contaminazioni) o di amianto. La giurisprudenza non è unanime nel delineare le responsabilità del curatore.

Un primo orientamento esclude che il curatore sia tenuto ad obblighi di gestione e bonifica dell'amianto sostenendo che «il curatore non può essere deputato un successore dell'impresa fallita... essendone soltanto un amministratore. L'amministrazione avviene

a fini conservativi per la liquidazione dell'attivo e la soddisfazione dei creditori e questo non comporta che sul curatore incomba l'adempimento di obblighi facenti carico originariamente all'imprenditore" (Consiglio di Stato, sentenza 3274 del 30 giugno 2014). Con la conseguenza che «il potere del curatore di disporre dei beni fallimentari non comporta necessariamente il dovere di adottare particolari comportamenti finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili» (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3885/2009).

Un secondo orientamento (finora proposto dai giudici di prime cure, Tar Lombardia, Brescia, sentenza 38/2017, Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza 441/2015) apre uno spiraglio su una responsabilità più estesa del curatore fallimentare, che risponderebbe della presenza di amianto sia quando il curatore sia autorizzato dal giudice fallimentare anche all'esercizio provvisorio sia nelle ipotesi di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore nell'abbandono dei rifiuti.

Competenza degli ingegneri sulle opere di urbanizzazione

Una ulteriore conferma del principio secondo il quale la progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri, ai sensi dell'art. 51 e dell'art. 52 del Rd 2537/1925 viene dal TAR di Napoli che è stato chiamato a pronunciarsi su una questione attinente una gara d'appalto integrato per lavori di completamento di opere di urbanizzazione, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e relativa principalmente ad opere nell'ambito della categoria principale OG 3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari), nonché, categorie scorporabili e subappaltabili OG 6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) e OG 1 (Edifici civili e industriali).

Tra le varie censure avanzate da una delle imprese partecipanti avverso il provvedimento di aggiudicazione dell'appalto, l'indicazione di un architetto per la progettazione esecutiva.

A tale proposito, i giudici hanno ritenuto di condividere l'assunto della ricorrente, secondo cui la progettazione delle opere viarie non connesse ai singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri, ai sensi dell'art. 51 Rd 2537/1925 (che devolve a tali professionisti la progettazione e la conduzione dei lavori relativi alle "vie ed

ai mezzi di trasporto del deflusso e di comunicazione") e dell'art. 52 del medesimo Rd (che attribuisce agli ingegneri le "costruzioni di ogni specie"), norme ancora in vigore e che costituiscono il punto di riferimento normativo per stabilire il discrimine tra le competenze degli architetti e quelle degli ingegneri.

Il Tribunale Amministrativo campano ha altresì richiamato un indirizzo giurisprudenziale consolidato, secondo cui tali disposizioni vanno interpretate nel senso che appartiene alla esclusiva competenza degli ingegneri non solo la progettazione delle opere necessarie alla estrazione e lavorazione di materiali destinati alle costruzioni e la progettazione delle costruzioni industriali, ma anche la progettazione delle opere igienico-sanitarie e delle opere di urbanizzazione primaria, per tali dovendosi intendere le opere afferenti la viabilità, gli acquedotti, i depuratori, le condotte fognarie e gli impianti di illuminazione, salvo solo il caso che tali opere non siano di pertinenza di singoli edifici civili (nel caso specifico, le attività progettuali non riguardano opere a servizio di singoli fabbricati ma opere di urbanizzazione di un comparto del Piano di Insiadamenti produttivi del Comune, come tale devoluto alla competenza degli ingegneri).

Dalle suesposte considerazioni, il TAR -con la Sentenza 20.02.2017, n. 1023- ha fatto conseguire l'illegittimità *in parte qua* della disciplina di gara.

- passa, poi, ad analizzare:
- le tipologie, i criteri di scelta e modalità d'uso delle piattaforme;
 - le cause degli incidenti;
 - gli elementi da considerare nella valutazione dei rischi;

- la gestione delle emergenze e le procedure operative. Inoltre, il documento approfondisce anche altri aspetti molto importanti:
- i doveri e le responsabilità in caso di nolo delle PLE;
- l'uso della PLE nelle gallerie in costruzione.

Macchine mobili non stradali: emissioni e omologazione

Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.04.2017, n. L 102, i Regolamenti (UE) nn. 2017/654, 2017/655, 2017/656 di attuazione del Regolamento (UE) n. 2016/1628, la cui adozione è stata delegata dal Parlamento europeo alla Commissione entro il 31.12.2016. Si tratta di provvedimenti che integrano il predetto Regolamento relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (NRMM).

Il Regolamento (UE) del 14.09.2016, n. 2016/1628 stabilisce i limiti per le emissioni di inquinanti gassosi di motori a combustione interna⁽¹⁾ di diversi intervalli di potenza per le macchine mobili non stradali⁽²⁾, nonché le prescrizioni amministrative e tecniche relative alla procedura di omologazione UE, con l'obiettivo di ridurre le emissioni di inquinanti gassosi quali il monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi (HC), gli ossidi di azoto (NO_x) e il particolato (PM)⁽³⁾. Si tratta dei motori utilizzati, ad esempio, nelle piccole apparecchiature portatili, nei gruppi elettrogeni, nelle macchine agricole, nelle macchine edili, nelle automotrici e locomotive e nelle navi della navigazione interna.

Il provvedimento prevede, tra l'altro, gli obblighi per i costruttori, importatori e distributori ai fini dell'immissione sul mercato dei suddetti motori e contiene le norme sul monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio, sulla procedura di omologazione UE e sulla dichiarazione di conformità, nonché le prescrizioni per la vigilanza del mercato.

Al fine di completare il quadro normativo in materia, la Commissione europea ha adottato tre Regolamenti con i quali ha provveduto ad integrare ed attuare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/1628.

Regolamento (UE) 2017/654: requisiti tecnici e procedure di omologazione e conformità

Sempre con riferimento ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, il

Regolamento stabilisce:

- i requisiti tecnici e generali e i metodi di prova riguardanti i limiti di emissione e l'omologazione;
- le disposizioni relative alle procedure di conformità della produzione per migliorarle e allinearle alle procedure più severe applicabili ai veicoli stradali e per aumentare l'efficienza generale della procedura di omologazione UE;
- i requisiti armonizzati ai quali i servizi tecnici sono tenuti a conformarsi, nonché la procedura per la valutazione di tale conformità e per il loro accreditamento.

Regolamento (UE) 2017/655: monitoraggio delle emissioni dei motori in servizio

Le emissioni di inquinanti gassosi provenienti dai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali che sono stati omologati devono essere monitorate sottoponendo a prova i motori in servizio installati su macchine mobili non stradali e impiegate in cicli di funzionamento normale. Tali prove sono eseguite, sotto la responsabilità del costruttore e conformemente alle prescrizioni dell'autorità di omologazione, su motori che sono stati correttamente sottoposti a manutenzione, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia. Ad integrazione di tali disposizioni la Commissione ha fornito norme dettagliate per quanto riguarda la scelta dei motori, le procedure di prova e la comunicazione dei risultati relativi al monitoraggio.

Regolamento (UE) 2017/656: modelli per la trasmissione della documentazione

Nell'ottica di semplificazione, razionalizzazione e standardizzazione delle procedure di omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, la Commissione europea ha adottato i modelli che devono essere utilizzati dai costruttori per (allegati da I a IV):

- fornire la documentazione informativa e le schede informative;
- rilasciare le dichiarazioni di conformità;

- apporre la marcatura dei motori;
 - rilasciare le schede di omologazione UE.
- La Commissione ha definito inoltre (allegati da V a X):
- il formato unico del verbale di prova dei motori;
 - il formato per l'elenco di motori;
 - i modelli e struttura per lo scambio di dati mediante il sistema di informazione del mercato interno (IMI);
 - i parametri per la definizione dei tipi di motore e delle famiglie di motori e le loro modalità di funzionamento;
 - i dettagli tecnici volti a prevenire le manomissioni.

NOTE:

⁽¹⁾ Per "motore a combustione interna" o "motore" si intende un convertitore di energia, diverso da una

turbina a gas, progettato per trasformare l'energia chimica in entrata in energia meccanica in uscita mediante un processo di combustione interna.

⁽²⁾ Per "macchina mobile non stradale" si intende qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura trasportabile o veicolo, con o senza carrozzeria o ruote, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada, comprese le macchine installate sul telaio dei veicoli destinati al trasporto di passeggeri o merci su strada.

⁽³⁾ Per "particolato" o "PM" si intende la massa di qualsiasi materiale presente nel gas emesso da un motore e raccolto su un determinato materiale filtrante previa diluizione del gas con aria filtrata e pulita in modo che la temperatura non superi i 325 K (52 °C).

Ulteriori chiarimenti su qualifica dei rifiuti in sottoprodotti

Il Ministero dell'Ambiente ha emanato una nuova circolare esplicativa (Circolare 7619/2017) in merito alla qualifica dei sottoprodotti.

In considerazione dei numerosi quesiti interpretativi ed operativi pervenuti in riferimento all'applicazione del Dm 13 ottobre 2016, n. 264, la circolare fornisce utili chiarimenti. Lo scopo è quello di consentire, quindi, un'uniforme applicazione ed un'univoca lettura del provvedimento, chiarendo i dubbi sui criteri indicativi per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Ricordiamo, che l'art 184 bis del Dlgs 152/2006 ha stabilito i requisiti che devono essere posseduti da un materiale residuo di un processo produttivo affinché possa essere classificato come sottoprodotto e non come rifiuto.

Inoltre, al fine di favorire l'utilizzo di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione come sottoprodotti, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un apposito Regolamento (Dm 3 ottobre 2016, n. 264), in vigore dal 2 marzo 2017.

La circolare del 30 maggio 2017, n. 7619 si compone di un estratto sintetico e di un allegato tecnico giuridico di approfondimento che prende in considerazione articolo per articolo i contenuti del Dm 264/2016; in particolare:

- effetti giuridici;
- onere della prova e responsabilità;
- documentazione contrattuale e scheda tecnica;
- dimostrazione della natura di sottoprodotto;
- deposito e movimentazione;

- controlli e ispezioni;

- piattaforma di scambio tra domanda e offerta ed elenco dei sottoprodotti;

- impiego di biomasse destinate ad uso energetico.

Il documento chiarisce, definitivamente, che il Regolamento (Dm 264/2016):

- non innova la disciplina sostanziale generale del settore; la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto dipende sempre esclusivamente dalla sussistenza delle condizioni di legge (art. 184-bis del Dlgs 152/2006);
- non contiene un elenco di materiali qualificabili come sottoprodotti;
- non contiene un elenco di trattamenti ammessi, costituenti normale pratica industriale, in quanto la valutazione del rispetto dei criteri di legge deve essere rimessa ad un'analisi caso per caso.

Pertanto, il Regolamento è solo uno strumento a disposizione dei soggetti interessati per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto.

In particolare, il Ministero ha ampiamente espresso il carattere non cogente dei criteri indicati nel Regolamento per la dimostrazione dei requisiti di sottoprodotti. Chiarisce, quindi, che le modalità di prova non vanno in alcun modo intese come esclusive; rimane, quindi, ferma la libertà di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti con ogni mezzo e con riferimento a materiali o sostanze diversi da quelli espressamente disciplinati nel Regolamento.

I moduli unificati per CILA, SCIA, Super SCIA e agibilità

Pubblicato in Gazzetta ufficiale n.128 del 5 giugno 2017 - Suppl. Ordinario n. 26, l'accordo per l'adozione dei moduli unificati per edilizia e attività commerciali, i modelli ufficiali CILA, SCIA, Super SCIA, segnalazione certificata di agibilità. Obbligo di adeguamento al 30 giugno 2017.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 giugno 2017 i moduli unificati e standardizzati, adottati con l'accordo tra Governo, Regioni ed enti locali, e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 20 giugno 2017.

L'allegato 2 contiene i seguenti modelli unici per l'edilizia:

- CILA (comunicazione inizio lavori asseverata);
- SCIA (segnalazione certificata inizio attività);
- SCIA alternativa al permesso di costruire;
- CIL (comunicazione inizio lavori per esigenze contingenti e temporanee);
- Soggetti coinvolti (comune per CILA, SCIA, SCIA alternativa al PDC, CIL);
- Comunicazione fine lavori;
- Segnalazione certificata per l'agibilità;
- Attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato (art. 24 Dpr 380/2001).

Verifiche degli ascensori più attente con il Dpr 23/2017

Per l'utente non cambia nulla ma per committenti, proprietari e imprese cambia qualcosa dopo l'entrata in vigore del nuovo Dpr ascensori (n. 23/2017, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 15 marzo 2017). Si riportano alcune considerazioni relative agli ascensori installati ante 1999.

Il primo cambiamento è sull'accordo fornitore-committente (impresa o amministratore che installa nuovo ascensore): prima era richiesto solo uno scambio d'informazioni generico, ora c'è un'elencazione precisa: condizioni ambientali, temperature, umidità, ecc. Altra cosa importante è lo «sbarco» in parti private; adesso (norma 81/20) è chiarito che se l'accesso avviene attraverso spazi privati va previsto l'accesso permanente di persone del soccorso 24 ore al giorno.

Senza le commissioni prefettizie per il riconoscimento ai manutentori è difficoltoso reperire il personale perché il rischio di mancato soccorso non viene eliminato. Per quanto riguarda il tema della fermata al piano, si tenga presente che il dislivello dipende da caldo-freddo, da quanta gente viene trasportata, dall'usura.

Il rischio è tra quelli previsti dalla norma europea 81/80 (che individua e classifica i rischi), e comporta la presenza della chiamata d'emergenza bidirezionale in cabina. Si tratta di quegli aspetti che gli organismi verificatori rilevano, per esempio, nelle casa vacanza, poco usate; in tal caso si suggerisce che l'assemblea condominiale

possa decidere di installare la chiamata. Anche la luce d'emergenza, non obbligatoria per le installazioni ante 1999, è però importante per il panico e per evitare di restare al buio; la mancanza è oggetto di segnalazione nelle verifiche, soprattutto dove ci sono anziani o dove l'utenza va tutelata in modo speciale.

In ogni caso, gli organismi notificati mandano le segnalazioni all'amministratore e alla ditta di manutenzione, mentre la richiesta di fermo impianti viene mandata al Comune, unico a decidere.

Il salvataggio, poi, può essere fatto solo da persona sia competente che autorizzata. Quindi è anche possibile (ma non troppo consigliabile) che un volontario condomino vada istruito dalla ditta e poi autorizzato, per iscritto. Si segnala poi che per poter eseguire la manutenzione degli ascensori è necessario, sin dal 1951, possedere un'abilitazione rilasciata dalla Prefettura (Dpr 162/1999). Tale obbligo è stato confermato dal recente Dpr 23/2017. Tuttavia il DI 95/2012 aveva soppresso proprio le commissioni di esame per manutentori di ascensori e montacarichi, istituite presso le Prefetture che, da allora, non rilasciano più le abilitazioni, conosciute come "patentini" per ascensoristi. E le imprese di manutenzione sono oggi in difficoltà nel reperire personale abilitato. Perciò, nello schema iniziale del Dpr 23/2017 era prevista la riattivazione delle commissioni, poi sparita nella versione finale.

Il nuovo Regolamento UE sulla disciplina dei marchi

Il Regolamento (CE) n. 207/2009, che aveva ricodificato la normativa del settore abrogando e sostituendo il Regolamento (CE) n. 40/94 che aveva istituito il marchio comunitario, è stato oggetto di numerose e sostanziali modificazioni da parte del Regolamento (UE) 2015/2424 del 16.12.2015. Per ragioni di razionalità e di chiarezza il Parlamento europeo ha proceduto alla sua codificazione mediante il Regolamento (UE) n. 2017/1001 del 14.06.2017, pubblicato nella GUUE del 16.06.2017, n. L 154. Tale ultimo provvedimento fornisce un nuovo testo che tiene conto di tali modifiche e disciplina organicamente l'intera materia. La versione codificata si applica a decorrere dal 1.10.2017.

Il Regolamento (UE) 2015/2424 insieme alla Direttiva (UE) n. 2015/2436 (sull'armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei marchi), fa parte del pacchetto legislativo che ha lo scopo di armonizzare le legislazioni dei marchi degli Stati membri dell'Unione europea. Gli obiettivi sono quelli di promuovere l'innovazione e la crescita economica mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'UE più accessibili per le imprese e più efficienti in termini di minori costi e minore complessità, maggiore rapidità, maggiore prevedibilità e certezza del diritto.

Tali provvedimenti garantiscono la coesistenza e la complementarità tra il sistema del marchio dell'Unione e i sistemi nazionali. In particolare, il Regolamento (UE) n. 2015/2424, nel modificare il Regolamento (CE) 207/2009, mirava a raggiungere principalmente i seguenti obiettivi:

- adeguare la terminologia del Regolamento sul marchio europeo;
- semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo;
- accrescere la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità;
- istituire un quadro adeguato in materia di cooperazione tra l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) -ora Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)- e gli uffici nazionali, per promuovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni;
- allineare il quadro normativo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Al riguardo si segnala che il Regolamento (UE) 2015/2424 è entrato in vigore il 23.03.2016, ma che molte delle numerose modifiche dovevano applicarsi a partire dal 1.10.2017. Tali modifiche sono ora confluite nel nuovo testo codificato del Regolamento (UE) n. 2017/1001. Il sistema di protezione del marchio UE prevede, in estrema sintesi, un regime dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura

unica, marchi UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'Unione. In altri termini il sistema fornisce la possibilità alle imprese di esercitare senza ostacoli un'attività economica su tutto il mercato interno, registrando i marchi secondo norme di diritto unico direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò peraltro non incide sulla validità dei marchi nazionali che restano necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione. È pertanto lasciata inalterata la libertà di ogni soggetto di decidere se chiedere la protezione unicamente mediante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio UE o mediante entrambi. Ai sensi dell'articolo 4, Capo I, Regolamento (UE) n. 2017/1001, possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a:

- distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese;
- essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea in modo da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare.

Il marchio UE si acquisisce con la registrazione (art. 6) e conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno identico o simile al marchio UE (articolo 9). Il Regolamento inoltre disciplina l'uso del marchio e le modalità del suo trasferimento (Capo II).

Il sistema è regolato dalle norme previste dal Regolamento (UE) n. 2017/1001 in merito:

- alla domanda volta ad ottenere la registrazione (Capo III);
- alla procedura di registrazione (Capo IV);
- alla durata, rinnovo, modifica, divisione, rinuncia, decadenza e nullità del marchio (Capi V e VI);
- alla procedura di ricorso (Capo VII);
- ai marchi collettivi e marchi di certificazione dell'UE (Capo VIII);
- alla procedura dinnanzi all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Capo IX);
- alla competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi UE (Capo X);
- ai rapporti tra i marchi UE e i marchi nazionali (Capo XI);
- alla disciplina e al funzionamento dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Capo XII);
- alla registrazione internazionale dei marchi (Capo XIII).

FEDERAZIONE DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

Sede: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste
Sede operativa: c/o Ordine degli Ingegneri della Provincia di Gorizia
info@ordineingegneri.fvg.it
www.ordineingegneri.fvg.it

Commissioni

ambiente Vito Antonio Ardone
formazione Andrea Della Pietra
giovani Giacomo Borin
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic
industria Stefano Lena
informatica Raffaele Perrotta
lavori pubblici Carlo Tosolini
protezione civile Fabio Braccini
sezione B Marco Bottega
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Marina Palusa

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Via Roma, 20 - 34170 Gorizia
tel./fax. 0481 534226
segreteria@ordineingegneri.go.it
segreteria@ordineingegnerigo.it (certificata)
www.ordineingegneri.go.it

orari segreteria

da lunedì a venerdì 10.00-13.00

commissioni

ambiente Emiliano Sandrin
formazione Giorgio Bensa ed Elio Candussi
impianti e certificazione energetica Paolo Blazic e Dennis Tandin
informatica Francesco Alibrandi e Riccardo Petelin
lavori Pubblici Mauro Ussai, Claudio Maria Decolle e Fabio Spanghero
parcelle Giampietro Calligaro
sicurezza Sergio De Marchi, Giacomo Bartelloni e Livio Sivilotto
strutture Claudio Bensa, Fulvio Bressan e Isaia Clemente
urbanistica ed edilizia Ezio Paolo Pellizzoni e Davide Rigonat

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Via Genova, 14 - 34121 Trieste
tel. 040 773690 - fax 040 773160
segreteria@ordineingegneri.ts.it
trieste@ordineingegneri.legalmail.it (certificata)
www.ordineingegneri.ts.it

orari segreteria

lunedì 10.00-12.00 - 16.00-18.00
da martedì a venerdì 10.00-12.00

commissioni

ambiente, territorio e sostenibilità Paolo Bevilacqua
biomedica Agostino Accardo
energia e impianti Daniele Freno
giovani Samuele Maria Semi
informatica Guido Walcher
lavori pubblici Alessandra Tocigi
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Simonetta Ravanelli
strutture e geotecnica Salim Fathi
urbanistica, edilizia e del paesaggio Giulio Gregori

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

P.ta A. Furlan, 2/8 - 33170 Pordenone
tel. 0434 550250 - fax 0434 551229
info@ordineingegneri.pn.it
www.ordineingegneri.pn.it

orari segreteria

lunedì 9.30-12.30
martedì 16.00-18.00
mercoledì 9.30-12.30
giovedì 9.30-12.30 - 16.00-18.00
venerdì 9.30-12.30

commissioni

acustica Nino Aprilis
ambiente Erica Blasizza e Andrea Brusadin
forense Erica Blasizza
formazione Nino Aprilis
giovani Sara Stivella
impianti Giuseppe Formaio e Stefano Lena
industria Stefano Lena e Fabio Braccini
lavori pubblici Nino Aprilis e Andrea Brusadin
sicurezza Anna Fossaluzza
strutture Andrea Trame e Fabio Braccini

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI UDINE

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine
tel. 0432 505305 - fax 0432 503941
segreteria@ordineingegneri.ud.it
ordine.udine@ingpec.eu (certificata)
www.ordineingegneri.ud.it

orari segreteria

lunedì e mercoledì 9.00-13.00 - 16.00-19.00
martedì e giovedì 12.00-13.00 - 16.00-19.00
venerdì 9.00-13.00

commissioni

energia e ambiente Alessandro Tuniz
geotecnica e idraulica Francesco Alessandrini
giovani Lucia Borgobello
industria Pierluigi Mezzini
ingegneri dell'informazione Piero Palumbo
ingegneri di sezione B Doris Guion
ingegneria della salute Massimo D'Antoni
ingegneria forense Giovanni Piccin
lavori pubblici Tommaso Sinisi
mista ordine-università Stefano Barbina
parcelle Claudio Donada
sicurezza Massimo Cislino
strutture Alessandra Gubana
territorio, edilizia e mobilità Antonio Nonino